

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2012, n. 57-3947

Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 7 - Approvazione schema di convenzione tra il "Coordinamento delle Sezioni Piemontesi dell'Associazione Nazionale Alpini e la Regione Piemonte per un rapporto di collaborazione a supporto delle strutture regionali e gestione del presidio di Druento (TO), via Meucci, 5, nell'ambito delle attività di protezione civile.

A relazione dell'Assessore Ravello:

Premesso che:

con decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59" all'art. 108 comma 7 è stata conferita alle Regioni la funzione relativa agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

con legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 all'art. 70 vengono attribuiti alla Regione compiti di "promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato" e che nella medesima legge, all'art. 71 vengono attribuite alle province le funzioni per "l'organizzazione e l'impiego del volontariato";

la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;

la Regione Piemonte con la legge regionale 29 Agosto 1994 n. 38 e s.m.i., cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato - sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea - e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa dei cittadini;

nell'ambito delle attività di protezione civile la Regione, riconoscendo il valore del volontariato, vuole favorirne la formazione nonché agevolarne l'impiego e lo sviluppo;

la Regione Piemonte con la legge regionale del 14 aprile 2003 n. 7, disciplina le funzioni regionali in materia di protezione civile;

la Regione Piemonte, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopraccitata Legge (art. 20), favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati tra i quali le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale del volontariato al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile;

alla Regione (art. 14) viene affidato il coordinamento delle iniziative per fronteggiare eventi che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, attraverso anche la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;

con successivo D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 9/R è stato approvato il regolamento regionale del volontariato di protezione civile, di cui alla citata l.r. 7/03;

per rendere il volontariato parte integrante delle attività di protezione civile é necessario incanalare le risorse umane e materiali, poste a disposizione del volontariato, in un giusto quadro di coordinamento e di valorizzazione delle stesse e che tale percorso è stato normato con la D.G.R. n. 38-2389 del 5 marzo 2001 con l'istituzione dell'apposita sezione del Registro del volontariato "Organismi di collegamento e coordinamento";

dato atto che

in data 11 dicembre 2008 è stata repertoriata al n. 14052 una convenzione triennale con l'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.), a nome e per conto delle Sezioni piemontesi iscritte nel registro del volontariato della Regione Piemonte, avente per oggetto un rapporto di collaborazione a supporto delle strutture regionali per attività di prevenzione, preparazione, monitoraggio, soccorso, superamento dell'emergenza nonché di gestione del magazzino regionale di Druento, nell'ambito delle attività di protezione civile;

al fine di addivenire ad un'organizzazione più efficiente ed efficace delle sezioni piemontesi afferenti all'Associazione Nazionale Alpini, in data 05 dicembre 2009 si è costituito il "Coordinamento delle Sezioni Piemontesi dell'Associazione Nazionale Alpini", al quale hanno aderito tutte le 19 sezioni presenti sul territorio regionale;

la l. r. 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i. all'art. 9 (convenzioni) prevede che la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale da almeno sei mesi e operanti da almeno un anno;

con determinazione n. 940 del 06/04/2011 si è disposta l'iscrizione nel Registro regionale del volontariato – sezione "Organismi di collegamento e coordinamento" del Coordinamento delle sezioni piemontesi dell'Associazione Nazionale Alpini, secondo quanto disposto dalla D.G.R. 38-2389 del 5/3/2001, "L. r. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione "Organismi di collegamento e coordinamento" e approvazione dell'articolazione delle sezioni del registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione".

Considerato inoltre che:

per meglio disciplinare la prevenzione, la preparazione, il monitoraggio, il soccorso, il superamento dell'emergenza nonché garantire la coordinata gestione del "presidio territoriale di protezione civile" sito in Druento (TO) , via Meucci n. 5 - risulta opportuno stipulare una nuova convenzione tra la Regione Piemonte e il Coordinamento delle Sezioni Piemontesi dell'Associazione Nazionale Alpini che, essendo costituito dalle sezioni piemontesi che hanno precedentemente svolto in maniera soddisfacente le attività richieste, possiede i requisiti richiesti al fine di assicurare una pronta disponibilità sia di attrezzature che di personale specializzato, da impiegare a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile;

ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di approvare lo schema della convenzione con il Coordinamento delle sezioni piemontesi dell'Associazione Nazionale Alpini, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

dato atto che agli oneri per l'attuazione della convenzione in oggetto si farà fronte, per la prima annualità, con le somme già rese disponibili nella dotazione dell'UPB 14141 del bilancio 2011, (cap. 149055) e per le annualità successive si farà fronte con le risorse disponibili sull'UPB 14141 del bilancio pluriennale 2012-2014, dando altresì atto che trattasi di oneri per interventi collegati alla tutela dell'incolumità pubblica;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di approvare lo schema di convenzione, con il Coordinamento delle sezioni piemontesi dell'Associazione Nazionale Alpini per un "rapporto di collaborazione a supporto delle strutture regionali per attività di prevenzione, preparazione, monitoraggio, soccorso, superamento dell'emergenza nonché di gestione del presidio regionale di Druento, nell'ambito della protezione civile", secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

di autorizzare l'Assessore alla Protezione civile Roberto Ravello alla sottoscrizione della stessa;

di stabilire che agli oneri per l'attuazione della convenzione in oggetto si farà fronte, per la prima annualità, con le somme già rese disponibili nella dotazione dell'UPB 14141 del bilancio 2011, (cap. 149055); per le annualità successive si farà fronte con le risorse disponibili sull'UPB 14141 del bilancio pluriennale 2012-2014.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COORDINAMENTO DELLE SEZIONI PIEMONTESI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI E LA REGIONE PIEMONTE PER UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLE STRUTTURE REGIONALI E DI GESTIONE DEL PRESIDIO REGIONALE DI DRUENTO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

Tra

la Regione Piemonte (omissis) rappresentata dall'Assessore pro tempore Roberto RAVELLO, autorizzato alla stipula della presente convenzione con D.G.R. n. _____ del _____

e

Il Coordinamento delle sezioni piemontesi dell'Associazione Nazionale Alpini, di seguito indicato come Coordinamento ANA Piemonte (omissis), con sede legale in Alessandria, via Giovanni Lanza n. 2, rappresentata da Bruno Pavese (omissis), in qualità di legale rappresentante del Coordinamento stesso.

Premesso che:

- con legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 70 vengono attribuiti alla Regione compiti di "promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato";
- la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli enti pubblici;
- la Regione Piemonte con la legge regionale del 29 agosto 1994 n. 38 e s.m.i., cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato - sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea - e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa dei cittadini;
- la Regione Piemonte con la legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003 disciplina le funzioni regionali in materia di protezione civile;
- la Regione Piemonte, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopraccitata legge (art. 20), favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati tra i quali le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale del volontariato al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile;
- alla Regione (art. 14) viene affidato il coordinamento delle iniziative per fronteggiare eventi che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia,

attraverso anche la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;

- con successivo D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 9/R è stato approvato il regolamento regionale del volontariato di protezione civile, di cui alla citata l.r. 7/03;
- occorre rispettare le linee guida definite dal Dipartimento nazionale della Protezione civile in accordo con le singole Regioni e indicate nel “Progetto Colonna mobile nazionale delle Regioni” che prevedono siano costituiti moduli base regionali concorrenti alla formazione della Colonna mobile nazionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Oggetto e attività)

1. Il presente atto disciplina i rapporti fra la Regione Piemonte e il Coordinamento ANA Piemonte, per quanto concerne l'attività di protezione civile di competenza regionale, ivi comprese le attività di preparazione, monitoraggio, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza nonché, per quanto concerne il supporto alla gestione del “presidio regionale di protezione civile” sito in Druento (TO), via Meucci n. 5 , nell'ambito delle attività di protezione civile.

2. Per la prestazione delle attività convenzionate, verrà redatto un documento attuativo, definito “accordo tecnico”, che sarà sottoscritto da entrambi le parti entro e non oltre tre mesi dalla stipula della presente convenzione.

3. In situazioni di ordinaria gestione, il Coordinamento ANA Piemonte si impegna a:

a) immagazzinare e movimentare le risorse materiali afferenti il presidio regionale di Druento con presenza di personale volontario;

b) eseguire controlli di funzionalità ed interventi di piccola manutenzione finalizzati alla buona conservazione dei mezzi e delle attrezzature della Regione e di quelli affidati in comodato al Coordinamento ANA Piemonte o alle singole sezioni afferenti, alloggiati nel presidio regionale di Druento, per garantirne l'immediato impiego e la pronta efficienza;

c) partecipare a esercitazioni e attività preventive per temi di rischio, precedentemente concordate tra le parti, utilizzando i mezzi e le attrezzature di cui al punto precedente;

d) promuovere l'aggiornamento nel campo della protezione civile, mediante corsi di formazione specifici rivolti ai propri volontari impegnati nelle attività convenzionali;

e) collaborare e partecipare all'individuazione dei criteri tecnico – organizzativi e gestionali dei moduli della Colonna mobile regionale.

4. In situazioni di emergenza, il Coordinamento ANA Piemonte assicura:

a) il supporto tecnico-operativo di personale volontario, per l'intera durata dell'emergenza, reperibile nelle ventiquattrore per l'intero anno e operativo entro 2 ore per interventi nell'ambito del territorio regionale ed entro 6 ore, compatibilmente alle

normative di legge in materia e così come indicato nel progetto "Colonna mobile nazionale delle regioni", recepito con D.G.R. 12-8046 del 12/01/2008, per la movimentazione delle attrezzature e dei mezzi e il loro trasporto nei luoghi di destinazione con l'ausilio di mezzi di proprietà della Regione Piemonte, di mezzi di proprietà del Coordinamento ANA Piemonte oppure di mezzi affidati in comodato dalla Regione Piemonte e descritti nell'accordo tecnico di cui al comma 2;

b) la movimentazione, in collaborazione con il Coordinamento regionale del volontariato, dei moduli che compongono la Colonna mobile regionale;

c) il supporto e la collaborazione con il Coordinamento regionale del volontariato qualora necessiti di attrezzature disponibili nel presidio regionale di Druento;

d) di operare in modo congiunto con il Coordinamento regionale del volontariato per garantire alla Regione Piemonte una forza coordinata di pronto impiego per gli interventi di protezione civile a carattere regionale, nazionale ed internazionale.

ART. 2 **(Compiti del Coordinamento A.N.A. Piemonte)**

1. Il Coordinamento ANA Piemonte, per la prestazione delle attività convenzionate previste all'art. 1, garantisce:

a) in situazioni di ordinaria gestione, la presenza di un numero sufficiente (almeno 2) di associati per svolgere le attività previste all'art. 1, comma 3;

b) in caso di emergenza sul territorio regionale, a fronte delle normali procedure di attivazione previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle attività e impegni assunti, la presenza di un idoneo numero di volontari (minimo una squadra pari a 4 volontari) per affrontare le necessità delle prime 24 ore, assicurandone la turnazione operativa e ogni rinforzo necessario e indispensabile al superamento dell'emergenza di cui all'art. 1, comma 4;

c) in caso di attivazione della Colonna mobile regionale, la presenza di 44 volontari necessari a movimentare, nel termine massimo di 6 ore, i mezzi e le attrezzature di proprietà regionale, di proprietà del Coordinamento ANA Piemonte o affidate in comodato che compongono il modulo base;

d) in caso di esercitazioni regionali, nazionali e internazionali, la presenza di un idoneo numero di volontari, mezzi e attrezzature nei termini concordati con l'ente organizzatore;

e) di intervenire a supporto delle altre organizzazioni di volontariato su tutto il territorio della Regione a seguito di specifica richiesta da parte della Regione.

2. Per le attività sopra indicate, il Coordinamento ANA Piemonte fornisce alla struttura regionale competente in materia di protezione civile, entro la data di attivazione della presente convenzione, i numeri di cellulare dei responsabili e i numeri dei cellulari di reperibilità 24 ore su 24.

3. Le modalità di reperimento del personale sono assicurate dal rappresentante del Coordinamento ANA Piemonte.

ART. 3
(Formazione)

1. Il Coordinamento ANA Piemonte garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche di base previste dalle norme in vigore, dell'adeguato abbigliamento e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
2. Il Coordinamento ANA Piemonte promuove corsi specifici per il conseguimento di patenti per la guida di automezzi utilizzati per scopi di protezione civile, nonché per il conseguimento di apposite abilitazioni per l'utilizzo di particolari macchine operatrici e attrezzature varie.
3. La Regione si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione attraverso corsi di formazione ed esercitazioni. Il Coordinamento ANA Piemonte assicura la partecipazione dei propri volontari alle iniziative di cui sopra.

ART. 4
(Assicurazione)

1. Il Coordinamento ANA Piemonte garantisce, ai sensi della Legge 11 Agosto 1991, n. 266, art. 4, che i volontari coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione siano coperti da assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, con garanzie almeno pari o superiore alla polizza regionale in essere.

ART. 5
(Progetti finalizzati all'acquisto di strutture, attrezzature e automezzi)

1. Il Coordinamento ANA Piemonte, per lo svolgimento di tutte le attività concordate, oltre alle attrezzature logistiche e agli automezzi della Regione Piemonte o forniti in comodato, si avvale dei propri abituali strumenti, attrezzature e automezzi di lavoro.
2. L'acquisizione di nuovi mezzi, strutture e attrezzature specifiche preventivamente concordate in appositi progetti, può essere finanziata dalla Regione con risorse aggiuntive alla presente convenzione.
3. I mezzi e le attrezzature acquistati con contributo della Regione devono essere mantenuti efficienti e in buono stato di conservazione e messi a disposizione della stessa.
4. Le procedure di utilizzo, ricovero, manutenzione e l'elenco dei mezzi e delle attrezzature acquisiti per la Colonna mobile regionale e di quelli eventualmente affidati in comodato, sono inseriti nell' accordo tecnico previsto dall'art. 1, comma 2.

ART. 6
(Contributo e modalità di erogazione)

1. Per lo svolgimento del programma di lavoro definito dalla presente convenzione, la Regione Piemonte fa fronte, per la prima annualità, con la somma già impegnata con D.D.

n. 3025 del 25/11/2011, pari a euro 80.000,00 (ottantamila euro), per le voci di spesa previste al successivo art. 7.

Per gli anni successivi il contributo è assegnato nella misura consentita dalle disponibilità di bilancio.

2. L'importo annualmente previsto a copertura dei costi della convenzione viene quantificato in relazione alle spese dirette di gestione preventivamente determinabili (spese di segreteria, assicurazioni, manutenzioni, spese per il personale, certificazioni di bilancio, ecc...), nonché alle spese indirette d'intervento e investimento, mediamente stimabili sulla base delle rendicontazioni dell'ultimo triennio.

3. La Regione Piemonte provvede alla liquidazione dell'ammontare della somma stanziata erogando una somma pari all'80% ad avvenuta sottoscrizione della convenzione e successivamente all'inizio di ciascuna annualità, salvo indisponibilità di cassa; il rimanente 20% a saldo del contributo viene liquidato, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione annuale.

4. La rendicontazione delle spese, di norma a cadenza semestrale, deve tassativamente avvenire entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione dell'anticipazione del contributo, pena la non erogazione del saldo e la restituzione di quanto non rendicontato.

5. A decorrere dall'annualità 2013 il contributo viene erogato previa presentazione del bilancio certificato relativo all'anno precedente.

ART. 7 (Spese ammissibili)

1. Le voci di spesa dirette e indirette rendicontabili sono le seguenti:

1.1. Spese di vitto e alloggio

Rientrano tra le spese di "vitto e alloggio":

- a) due pasti principali nel limite massimo di € 40,00;
- b) un solo pasto nel limite massimo di € 20,00;
- c) pernottamento in albergo per un limite massimo di 100 euro a notte.

Le spese indicate sono rendicontate presentando ricevute fiscali, fatture o scontrini fiscali attestanti la fruizione del vitto o alloggio.

Non sono ammissibili spese di vitto e alloggio qualora siano approntate specifiche mense e strutture campali di ricovero.

1.2. Spese di viaggio

La voce "spese viaggio" comprende le spese sostenute per:

- a) l'uso di automezzi inseriti nella Colonna mobile regionale;
- b) l'uso in via eccezionale di automezzo proprio, preventivamente autorizzato dal Coordinamento ANA Piemonte su richiesta della Regione Piemonte, per

un corrispettivo pari al tariffario regionale in vigore al momento della liquidazione per ogni km percorso;

- c) l'utilizzo di mezzo pubblico;
- d) i pedaggi autostradali.

Ai fini della rendicontazione è richiesta la presentazione di:

- carta carburante o scontrini fiscali o altra documentazione contabilmente rilevante, nel caso di uso di automezzi inseriti nella Colonna mobile regionale;
- prospetto riepilogativo del responsabile del Coordinamento ANA Piemonte del viaggio eventualmente effettuato con mezzo proprio dal quale risultino i chilometri di percorrenza realmente effettuati, la data, il luogo ed il motivo della missione, unitamente alla dichiarazione del responsabile sull'utilizzo esclusivo ai fini della missione;
- titolo di viaggio convalidato unito a specifica dalla quale si evince data, luogo e motivo della missione;
- scontrini o fattura telepass per il rimborso di pedaggi autostradali.

Il Coordinamento ANA Piemonte si impegna affinché il carburante sia utilizzato unicamente per gli scopi previsti dalla convenzione e dall'attività istituzionale.

1.3. Mezzi, materiali e attrezzature

Sono oggetto di contributo le spese per l'acquisto di mezzi ed attrezzature e per manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi e delle attrezzature di proprietà del Coordinamento ANA Piemonte inseriti nella Colonna mobile regionale di protezione civile e le spese per la piccola manutenzione dei materiali e mezzi regionali presenti nel presidio regionale di Druento, per garantirne l'immediata operatività, così come specificato nell'accordo tecnico.

Sono inoltre ammissibili le spese necessarie per il funzionamento delle cucine da campo, quali viveri, bevande e utensili da cucina.

Dette spese sono rendicontabili presentando le relative fatture o scontrini fiscali.

1.4. Spese di assicurazione

La voce "spese di assicurazione" comprende:

- a) le spese assicurative per i volontari di cui all'art. 4, nella misura pari alla differenza tra il premio della polizza regionale e quello stipulato dalla singole associazioni;
- b) le spese per le assicurazioni dei mezzi di proprietà del Coordinamento ANA Piemonte e delle singole sezioni afferenti inseriti nella Colonna mobile regionale di protezione civile.

Ai fini della rendicontazione è necessario esibire la copia della polizza o l'allegato economico.

1.5. *Spese generali*

Nelle "spese generali" rientrano le seguenti tipologie particolari di spesa:

- a) spese per acquisto di telefoni cellulari dedicati alla reperibilità 24 ore su 24 e per il loro utilizzo;
- b) spese per il funzionamento della segreteria del Coordinamento ANA Piemonte, ivi compresi i costi bancari e postali e spese per la certificazione di bilancio da parte di appositi enti certificatori;
- c) acquisto di abbigliamento, dotazioni di sicurezza, materiali e attrezzature, libri e riviste, segreteria, rappresentanza, corsi di aggiornamento e formazione, collegamenti informatici, esercitazioni.

2. Il Coordinamento ANA si impegna, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, a presentare l'elenco dei mezzi e delle attrezzature di proprietà dello stesso e inseriti nella Colonna mobile regionale di protezione civile. L'elenco dovrà essere aggiornato annualmente.

3. Le eventuali altre spese non previste dalla presente convenzione o non attinenti alla specifica attività di protezione civile, sono escluse dalla possibilità di rendicontazione.

4. La documentazione giustificativa delle spese è presentata dal Coordinamento ANA Piemonte alla Regione con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modulo predisposto, firmata dal presidente o dal legale rappresentante, contenente l'elencazione delle spese sostenute, allegando copia, anche non autentica, delle fatture elencate o delle altre pezze giustificative della spesa.

5. Il Coordinamento ANA Piemonte concorre, secondo la propria disponibilità, con risorse proprie alla copertura dei costi previsti.

ART. 8 (Validità e durata)

1. La presente convenzione ha validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è prorogabile di anno in anno, previo accordo tra le parti.

2. Il Coordinamento ANA Piemonte si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione alla Regione di eventuali interruzioni di qualsiasi natura che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei reperibili.

3. La Regione è tenuta a comunicare tempestivamente al Coordinamento ANA Piemonte ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto o sulla validità della presente convenzione.

4. Ciascuna delle parti può motivatamente recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 60 giorni effettuato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Al termine della convenzione o in caso di recesso, i mezzi forniti al Coordinamento ANA Piemonte in comodato d'uso dovranno essere restituiti alla Regione.

ART. 9
(Definizione delle controversie)

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente accordo e che non potessero essere risolte in via bonaria è competente il Foro di Torino.

ART. 10
(Norme finali)

1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/91.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì

PER LA REGIONE PIEMONTE
L'Assessore pro-tempore alla Protezione civile

PER IL COORDINAMENTO DELLE SEZIONI PIEMONTESI
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Il Presidente pro-tempore
